



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 100 DEL 16/06/2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 70/2025

**IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Premesso che:

- i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, prestazione di servizi, localizzazione, realizzazione e trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività sono presentati telematicamente al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio ai sensi del DPR 07.09.2010, n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività produttive” ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito in L. 133/2008”;
- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti ed agli Uffici chiamati ad intervenire nel procedimento; ne acquisisce i pareri e nulla osta al fine dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (Titolo Unico);
- con Decreto sindacale n.24 del 29.09.2022 è affidato al Dr. Stefano Servidei l'incarico di Responsabile del Servizio Attività Economiche e Suap, ed in quanto tale risulta soggetto competente ad emanare il presente atto;

Vista la SCIA pratica SUAP n.67/2025 presentata in data 07/04/2025, protocollo n.5273, dal Sig. **COSTA Alessandro**, nato a Portoferraio (LI) il 29/12/1975, C.F. CSTL-SN75T29G912J, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale a Campo nell'Elba (LI) in Via della Costa Nera n.823 – Partita IVA n.02067260493, con la quale si dichiara l'avvio dell'attività stagionale di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, svolta su immobile identificato al catasto urbano Foglio 32 Particella 728 sub. 601;

Dato atto che a seguito di specifico parere negativo di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio, prot. n.7841 del 20/05/2025, di cui sotto:

“l'immobile dove il richiedente ha dichiarato di svolgere l'attività oggetto di istanza, non risulta avere una destinazione urbanistica compatibile con l'attività (C6 – garage) e la proprietà risulta essere diversa dal titolare della ditta che effettua il noleggio” ;

è stata emessa la propria Ordinanza Dirigenziale n.70/2025 di divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini;

Rilevato che in data 13/06/2025 il Sig. Costa Alessandro ha provveduto ad inoltrare al competente ufficio comunale la documentazione edilizia al fine di regolarizzare l'istanza al dettato del Regolamento Demaniale;

Preso atto della conseguente nota a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio del 13/06/2025, con la quale è stato comunicato all'Ufficio SUAP

che a seguito della presentazione di documentazione da parte del Sig. Costa Alessandro, l'istanza di cui alla pratica SUAP n. 67/2025 è stata resa conforme ex tunc al dettato dell'art.27 del vigente Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla revoca della propria precedente ordinanza n.70/2025, non ricorrendo ad oggi alcun motivo ostativo alla prosecuzione dell'attività dichiarata dal Sig. Costa Alessandro con la pratica SUAP 67/2025;

Visti:

- l'art. 38 del D.L. 25/06/2008 n. 112,
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160,
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art 107,

Fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali;

ORDINA

la revoca dell'Ordinanza Dirigenziale n.70/2025.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata all'interessato a mezzo PEC: aleelba@pec.it, e trasmessa in copia alla Comando di Polizia Municipale del Comune di Campo nell'Elba ed alla Capitaneria di Porto c/o delegazione di spiaggia di Campo nell'Elba.

INFORMA

che, in applicazione del disposto dell'art.3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art.8 DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art.2 e seguenti della Legge 1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)